**ALLEGATO 1A**

*ARTICOLO 54 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA*

Ogni cittadino può circolare liberamente e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano. Solo lo Stato può impedirlo per gravi ragioni di sanità o di sicurezza.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi.

*CONVENZIONE DI SCHENGEN 1900 – UNIONE EUROPEA*

Tutti i cittadini europei hanno diritto di circolare liberamente nei Paesi membri con i semplici documenti di identità, senza controllo alle frontiere.